



# PIANO TRIENNALE INTEGRATO ANTICORRUZIONE TRASPARENZA AVVIO PERFORMANCE

PARTE SPECIALE  
ANALISI DEL RISCHIO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
EX DECRETO LEGISLATIVO  
N.231 DEL 08 GIUGNO 2001

---

Predisposto a cura del Responsabile Prevenzione della Corruzione - Trasparenza Pubblicità Atti  
Avv. Angela Pesce  
Coadiuvato da staff

APPROVATO E ADOTTATO CON  
Determina del 01 aprile 2019

Amministratore Unico  
Dott. Giovanni Porcelli

## INDICE

### 1 PARTE SPECIALE

### 2 ARPAC Multiservizi S.r.l.

### 3 I REATI “PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL MOD. 231

- 3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione
- 3.2 Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- 3.3 Reati societari e reati di market abuse
- 3.4 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- 3.5 Reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la personalità individuale
- 3.6 Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
- 3.7 Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- 3.8 Reati così detti transnazionali di cui alla Convenzione e ai Protocolli aggiuntivi delle N. U. contro il crimine organizzato
- 3.9 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- 3.10 Reati informatici e trattamento illecito di dati
- 3.11 Delitti di criminalità organizzata
- 3.12 Reati contro l'industria e il commercio
- 3.13 Reati in materia di violazione del diritto d'autore
- 3.14 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, come previsto ex art. 377-bis c.p.
- 3.15 Reati ambientali
- 3.16 Reati in materia di immigrazione
- 3.17 Reati di razzismo e xenofobia

### 4 TUTELA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

#### PREMESSA

- 4.1 Fattispecie di Reati
- 4.2 Circostanze Aggravanti - Art. 583 c.p.
- 4.3 La Compatibilità tra Colpa e interesse o Vantaggio dell'Ente
- 4.4 Il D.Lgs. 81/08 - Il Modello di Organizzazione e Gestione
- 4.5 Struttura Organizzativa di Arpac Multiservizi S.R.L.
- 4.6 Le Aree a Rischio di Arpac Multiservizi S.R.L.
- 4.7 I Principi a Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro
- 4.8 Sistema Sanzionatorio
- 4.9 Flussi Informativi all'ODV

## 1. PARTE SPECIALE

Come esplicitato nella parte generale del presente Modello, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevede che l'Ente possa risultare responsabile non per tutti i reati previsti dal nostro Ordinamento, ma solo per determinati di questi.

Infatti, il Decreto legislativo n. 231/01 individua esattamente quali fattispecie penali siano suscettibili di generare la responsabilità degli Enti.

Ai fini di massima chiarezza, posto che la materia di cui si tratta è parte della scienza del diritto e possono occorrere validi strumenti e determinate informazioni/dati per comprendere le diverse fattispecie di reato di cui all'**ALLEGATO A** della parte generale del Modello Organizzativo, in questa parte speciale, si espongono sinteticamente le caratteristiche dei c.d. reati "presupposto", indicandone la rilevanza ai fini della disciplina della responsabilità degli enti e si evidenziano determinati principi generali del diritto e varie nozioni scientifiche (quale ad esempio la nozione di Pubblica Amministrazione) utili ai fini di una effettiva comprensione inerente le condotte criminose che si desidera evitare nell'ambito dell'attività aziendale.

In questa parte speciale si fornisce altresì un chiarimento su quella che risulta essere la tipologia di società a cui appartiene Arpac Multiservizi S.r.l. (di seguito "MULTISERVIZI").

Forniti gli strumenti ritenuti necessari per comprendere effettivamente le varie tipologie di fattispecie di reato sensibili ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001, mediante un'analisi delle diverse ipotesi di reato e una valutazione delle funzioni svolte nell'ambito delle varie aree decisionali di MULTISERVIZI, della documentazione aziendale, dei rilevati flussi informativi e delle interviste effettuate, si individuano nel modo più preciso possibile le aree di rischio di commissione di reato e si indicano i vari presidi utili per evitare la commissione dei reati da parte di dipendenti/collaboratori di MULTISERVIZI nel suo interesse e/o a suo vantaggio.

Detti presidi, in taluni casi, sono costituiti da PROTOCOLLI di condotta valutati e "costruiti" ad hoc per evitare la commissione di tipologie di reato ritenute ipotizzabili e di possibile consumazione nell'ambito dell'attività aziendale.

L'individuazione delle aree di rischio e la valutazione delle stesse, reato per reato, viene svolta mediante lo strumento del c.d. RISK ASSESSMENT presente in questo modello come ALLEGATO B a questa parte speciale.

## 2. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.

Occorre fornire a ogni soggetto sia interno che esterno alla MULTISERVIZI interessato al rispetto del presente Modello Organizzativo alcune utili informazioni sulla natura societaria di Arpac Multiservizi S.r.l., nel testo del Modello indicata, per brevità, come "MULTISERVIZI".

### In generale

La società ARPAC Multiservizi S.r.l. realizza la propria attività esclusivamente per il Socio Pubblico Arpa Campania e può ricevere l'affidamento in house delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Essa perciò offre servizi garantendone il buon funzionamento attraverso :

- a) l'imputabilità del servizio alla pubblica amministrazione;
- b) il perseguimento dell'interesse generale;
- c) la tipicità dell'organizzazione e delle forme di gestione del servizio pubblico.

In questo contesto significa ammettere che sussistono tutte le condizioni richieste dall'art. 113<sup>co5</sup> lett. c) per l'ipotesi di "**controllo analogo**", ossia un'influenza dominante dell'ente partecipante alla gestione della società partecipata e la realizzazione della maggior parte delle attività sociali con l'ente controllante.

### Storico specifico

La società Arpac Multiservizi S.r.l., avente come oggetto l'espletamento dei servizi strumentali necessari per lo svolgimento delle attività dell'A.R.P.A.C., veniva costituita in data 20/02/2004.

Successivamente, in data 08/06/07, veniva deliberata la fusione per incorporazione della società P.A.N. Ambiente e Natura S.p.A. alla Multiservizi, con effetto giuridico dal 01/01/07 ed effetto amministrativo dal 01/11/07.

A seguito di tale fusione, tutte le attività, il personale ed i beni già PAN, venivano trasferiti alla Multiservizi.

Le attività trasferite dalla PAN erano costituite da alcuni progetti finanziati con i fondi POR, affidati con la Delibera di Giunta Regionale n. **1824/06**.

In data 11/01/13, il socio deliberava la messa in liquidazione nominando Liquidatore il Sig. Raffaele Busiello al quale venivano conferiti tutti i poteri di cui all'art. 2489 c.c.

Durante tale fase di liquidazione venivano mantenuti i contratti in essere ivi compreso la possibilità di acquisire nuove commesse e si assicurava la prosecuzione delle attività aziendali al fine di garantire la continuità operativa per le **269 unità** in organico, **oggi 256** e di verificare la sussistenza dei presupposti per il trasferimento in Campania Ambiente e servizi S.p.A.

Nel periodo di liquidazione, con decorrenza 25/03/13 veniva approvata la Cassa Integrazione in deroga, più volte prorogata fino al 30/11/14.

In data 10/11/2014 veniva revocato lo stato di liquidazione e il Sig. Raffaele Busiello era nominato Amministratore Unico e tutti i rapporti con l'ARPAC, socio unico, venivano regolati da Convenzione Quadro.

Con tale Convenzione si definiva il riconoscimento di tutti i costi diretti e indiretti sopportati dalla società per la gestione dei servizi strumentali necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ARPAC, le cui modalità di gestione dovevano essere regolamentate con disposizioni di servizio.

La società ha sempre svolto attività commerciale esclusivamente per il socio, ex artt. 13 e ss. D.L. 233/06.

In data 28/12/16, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/16, la Multiservizi ha adeguato lo statuto alle nuove disposizioni che regolano le società partecipate dalla P. A. in conformità all'art. 4 punto d) dello stesso decreto.

## Oggetto sociale

In particolare il nuovo statuto riscrive l'oggetto sociale e determina le finalità perseguibili dalle A. P. attraverso la gestione di partecipazioni societarie.

In particolare la società realizza, per conto del socio le seguenti attività:

- Servizi di supporto amministrativo e tecnico alla Direz. Gen. e ai Dipartimenti;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, disinfezione e disinfestazione,
- lavaggio e custodia dei beni immobili e mobili, impianti, complessi e laboratori;
- Qualsiasi altra attività collegata alle funzioni esercitate dal socio o dai soci.

## Rapporti con il socio Ente pubblico

Si ribadisce che la Società si pone quale partner tecnico per la gestione dei servizi a supporto delle attività istituzionali dell'A.R.P.A.C.

Nell'ambito dei rapporti tra ARPAC e l'Arpac Multiservizi S.r.l. - regolamentati con apposite convenzioni (ultima Conven. Quadro Rep. n. AP 264/2016 sottoscritta successivamente all'approvazione del piano industriale ed alle successive necessarie procedure poste in essere per uscire dallo stato di liquidazione) è stata affidata alla partecipata la fornitura di servizi ausiliari strumentali per la gestione quali:

- sanificazione, manutenzione, pulizia,
- portierato e/o uscierto, custodia e vigilanza,
- supporto amministrativo ed organizzativo
- digitalizzazione e data entry, front-office,
- magazzino, gestione del patrimonio aziendale mediante la realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o strumentali.

Nella detta Convenzione, in corso di revisione, è espressamente previsto all'art. 7 ("Obblighi dell'Ente"), che l'Agenzia è impegnata al pagamento dei corrispettivi di spettanza della partecipata alle scadenze stabilite contrattualmente.

L'ARPAC, pertanto, in qualità di Socio unico, eroga le risorse finanziarie necessarie a garantire il funzionamento della partecipata.

## Controllo analogo

Secondo quanto disposto dall'ordinamento nazionale, comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, per "**controllo analogo**" si intende un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata

Tenuto conto delle Modifiche introdotte in materia di controlli sulle società partecipate dal D.L. n. 174/12 art. 3 che introduce nel T.U.E.L 267/00 l'art. 147 <sup>quater</sup>, e la Direttiva UE/n 24 /14 - art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 20166 che disciplina l'istituto dell'affidamento "in house" nell'ordinamento italiano.

Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi locali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Alla luce di quanto esposto, occorre comprendere come l'adozione del presente Modello Organizzativo risulti il frutto di una volontà primaria di Arpac Multiservizi, di divenire compliant rispetto a una normativa di applicazione facoltativa, ma considerata doverosa ai fini del rispetto dell'esigenza di garantire un'importante rilievo etico all'attività aziendale. E' altresì opportuno precisare come la partecipata dell'Agenzia Pubblica Campana, svolga un'attività che costituisce anche un servizio pubblico e come lo svolgimento di tale attività, nell'ottica "231", comunque, possa essere considerata di rilevanza pubblica. Tale concetto verrà ulteriormente approfondito in relazione all'esposizione seguente inerente i Reati contro la Pubblica Amministrazione.

### 3. REATI “PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL MOD. 231

Di seguito l'elenco dei c.d. reati “presupposto” che, se consumati e/o tentati a vantaggio e/o nell'interesse dell'Ente da parte di un dipendente/collaboratore dello stesso, implicherebbero la sussistenza della responsabilità amministrativa per il medesimo Ente.

L'elencazione segue l'ordine di inclusione dei reati nel Decreto legisl. n. 231/2001:

1. reati commessi nei rapporti con la P. A. (artt. 24 e 25);
2. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis )<sup>1</sup>;
3. alcune fattispecie di reati in materia societaria (art. 25-ter )<sup>2</sup>;
4. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell' Ordine Democratico (art. 25-quater )<sup>3</sup>;
5. reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 )<sup>4</sup>
6. reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies )<sup>5</sup>;
7. reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies)<sup>6</sup>;
8. reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/01)<sup>7</sup>;
9. reati così detti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle N. U. contro il crimine organizzato (artt. 3-10 L.n.146/16) normativa autonoma e non inserita nel corpus del D.Lgs. n. 231/01)<sup>7</sup>;
10. reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.- art. 25-octies D.Lgs. n. 231/01)<sup>8</sup>;
11. reati informatici (art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01)<sup>9</sup>;
12. delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/001)<sup>10</sup>;
13. reati per delitti contro l'industria e il commercio(art.25-bis.1 D.Lgs. n. 231/01)<sup>11</sup>;
14. reati per delitti in materia di violazione del diritto d'autore(art.25-noviesD.Lgs. n. 231/01)<sup>12</sup>.
15. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ex art. 377-bis c.p.(art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/01)<sup>13</sup>;
16. reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001)<sup>14</sup>;
17. reati attinenti all'immigrazione (art. 25-duedecies del D.Lgs. n. 231/2001)<sup>15</sup>;
18. il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter<sup>1C</sup>., lettera S-bis) del D. Lgs. 231/01)<sup>16</sup>
19. i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001)<sup>17</sup>;
20. i delitti di propaganda, istigazione ed incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001)<sup>18</sup>.

<sup>1</sup> Articolo inserito dall'art. 6 Decreto Legge 25.09.2001 n. 350.

<sup>2</sup> Articolo inserito dall'art. 3 Decreto Legge 11.04.2002 n. 61.

<sup>3</sup> Articolo inserito dall'art. 3 Legge 14.01.2003 n. 7.

<sup>4</sup> Articolo inserito dall'art. 8 Legge 14.01.2003, n. 7.

<sup>5</sup> Articolo inserito dall'art. 5 Legge 11.08.2003, n. 228.

<sup>6</sup> Articolo inserito dall'art. 9 Legge 18.04.2005, n. 62.

<sup>7</sup> Articolo inserito dall'art. 9 Legge 03.08.2007, n. 123 e success. Mod ex art 300 D. Legisl. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

<sup>8</sup> Articolo inserito dall'art. 63 Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231.

<sup>9</sup> Articolo inserito dall'art. 7 Legge 18.03.2008, n. 48.

<sup>10</sup> Articolo inserito dall'art. 2, 29°c., Legge 15.07.2009, n. 94.

<sup>11</sup> Articolo inserito dall'art. 15 Legge 23.07.2009, n. 99. <sup>11</sup>

<sup>12</sup> Articolo inserito dall'art. 15 Legge 23.07.2009, n. 99

<sup>13</sup> Articolo inserito dall'art. 15 Legge 23.07.2009, n. 99.

<sup>14</sup> Articolo inserito dall'art. 2 Decreto Legislativo 07.07.2011, n. 121.

<sup>15</sup> Articolo inserito dall'art. 1 Decreto Legislativo 16.07.2012, n. 109.

<sup>16</sup> Articolo aggiunto dall'art. 77 della L. 06.11.2012, n. 190.

<sup>17</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, co. 29, della L. 15.07.2009 n. 94 .

<sup>18</sup> Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (L. E. 2017).

Di seguito si è ritenuto opportuno descrivere nei termini essenziali i suddetti reati e per quelli considerati rilevanti/incidenti si è fornita ogni nozione ritenuta utile al fine della miglior comprensione dei loro elementi costitutivi.

Nel contempo si è proceduto alla valutazione della loro incidenza con riguardo all'attività di Arpac Multiservizi .

### 3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

#### Nozione di Pubblica Amministrazione

La prima tipologia di Reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Società è costituita dai reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto (di seguito, "Reati contro la P.A.").

L'analisi dei Reati contro la P.A., ai fini della costruzione del Modello, presuppone, innanzitutto, una chiara definizione dei termini "Pubblica Amministrazione" ("P.A."), "Pubblico Ufficiale" ("P.U.") ed "Incaricato di Pubblico Servizio" ("I.P.S.").

Per P.A. si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

L'art. 22<sup>co1</sup>,lett.e) L. n.241/90 ha ridefinito il concetto di Pubblica Amministrazione ricomprendendovi "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

La nozione di P.U. è fornita direttamente dal legislatore all'art. 357 c.p., il quale identifica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi". L'elemento che caratterizza il P.U. è l'esercizio di una funzione pubblica e, pertanto, rientrano in tale nozione:

- a. i soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico, ovvero lo rappresentano all'esterno;
- b. tutti coloro che sono muniti di poteri autoritativi;
- c. tutti coloro che sono muniti di poteri di certificazione.

I poteri pubblici in rilievo sono il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quello riconducibile alla pubblica funzione amministrativa.

#### Il potere legislativo

trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. E' ritenuto P.U., in quanto svolge la pubblica funzione legislativa, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui normalmente può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza, quali decreti legge e decreti delegati), le Regioni, le Province (queste ultime per quanto attiene alla loro attività normativa) e le Istituzioni dell'Unione Europea.

## Il potere giudiziario

trova la sua esplicazione nell'attività dello ius dicere, inteso in senso lato.

E' ritenuto P.U., in quanto svolge la pubblica funzione giudiziaria non solo chi, a livello nazionale e comunitario, svolga una attività diretta all'esplicazione di tale potere, ma anche chi svolge tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, a livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello ius dicere, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovvero i magistrati (compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti allo svolgimento dell'attività amministrativa collegata allo ius dicere della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, etc.

I poteri riconducibili alla pubblica funzione amministrativa

Questi poteri, non connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti sono:

### a. Il potere deliberativo della P.A.

è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione". Tale definizione comprende qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della P. A.; in tale prospettiva, sono stati qualificati come 'pubblici ufficiali', non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all'iter deliberativo della P. A., ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;

### b. Il potere autoritativo della P.A.

consiste nel potere della P. A. di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una situazione di soggezione. Questo ruolo di supremazia della P.A. è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Possono essere qualificati come 'pubblici ufficiali' tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;

### c. Il potere certificativo della P.A.

consiste nel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un 'pubblico agente'.

La giurisprudenza più recente ha esteso la qualifica di P.U. anche al c.d. funzionario di fatto, ovvero colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare "investitura", con la tolleranza o acquiescenza dell'Amministrazione.

L'art. 358 c.p. qualifica 'incaricato di un pubblico servizio' tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

**SOGGETTI:**

Si considera **I.P.S.** colui il quale presta un 'pubblico servizio' a qualunque titolo.



Si intendono attività di pubblico servizio:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di una A.P.;
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione e/o di convenzione.

L'effettiva ricorrenza dei requisiti richiesti per l'I.P.S. deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale **I.P.S.** quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo e/o alla tutela di interesse pubblico.

La qualifica di I.P.S. spetta anche a chi, senza un regolare e/o formale atto di nomina ma comunque non abusivamente, svolge di fatto un pubblico servizio.

Con la Legge n. 300/00, la qualifica di P.U. e di I.P.S. è stata estesa anche ai membri degli organi ed ai funzionari della C. Europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Per quanto innanzi esplicito, in relazione alla possibilità che in varie fattispecie un soggetto possa rivestire sia la qualifica di P.U. sia quella di I.P.S., a seconda delle circostanze e dei poteri gestiti in quella determinata situazione, occorre tenere presente che l'attività di MULTISERVIZI, che per sua natura ha un'origine di rilevanza pubblica, in alcuni casi (a mero titolo esemplificativo si consideri l'ambito della gestione delle aste e gare) potrà portare certi soggetti dipendenti di MULTISERVIZI a rivestire le qualifiche di P.U. o di I.P.S..

In tal senso è opportuno rilevare che alcuni di essi potrebbero commettere reati contro la P.A. di rilevanza "231" tipici dei soggetti appartenenti a tale settore e, in particolare, il reato di "concussione" previsto e punito dall'art. 317 c. p.<sup>(19)</sup>.

### Casistica dei reati

Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono ipotesi di reato del codice penale riguardanti le seguenti fattispecie:

- ✓ malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- ✓ indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- ✓ truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (anche comunitario) per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 II c. n. 1 – 640-bis c.p.);
- ✓ frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (anche comunitario – art. 640-ter c.p.);
- ✓ concussione (art. 317 c.p.);
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ corruzione (artt. 318, 319 e 319-ter c.p.);
- ✓ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ concussione, corruzione e istigazione di membri di organi e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Ogni dettaglio inerente tali ipotesi di reato potrà essere valutato mediante l'analisi dell'**ALLEGATO B** (elenco reati presupposti) e dell'**ALLEGATO F** (RISK ASSESSMENT).

---

(19) Articolo 317 - Concussione - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

### Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale in questa sede ai fini della individuazione dell'ambito di incidenza delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/01.

In particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

### Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della P.A. a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del p. u..

E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria.

Il criterio discretivo è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio perciò:

- la corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio;
- la corruzione è impropria se la compravendita ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio.

La corruzione poi si scinde in:

- antecedente : se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo
- sussequente: si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto.

Nel caso di corruzione impropria sussequente, l'art. 321 esclude la punibilità del corruttore.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il P.U. per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene stabilite dall'artt.: 318<sup>c1</sup>, 319, 319-bis, 319-ter e 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

### La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "ente della P.A. qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice Penale una definizione di P. A., in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso in relazione ai reati previsti, la P. A. comprende, , "tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici".

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti Enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”.

#### Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

#### Incaricato di Pubblico Servizio

Ai sensi dell'art. 358 c.p. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest' ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Sulla definizione di entrambe le figure, la giurisprudenza ha chiarito quanto segue.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro.

Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni,

- ❖ la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a “coloro che formano o concorrano a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”,
- ❖ mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a “coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale”.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

#### ➤ Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, ovvero un incaricato di pubblico servizio (per estensione, ex 'art. 320 c.p.) riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale, ovvero dell'incaricato di un pubblico servizio, potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (es.: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (es.: p. u. che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, parte di un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso corrompa un p.u. (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

➤ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

➤ **Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle e di funzionari delle C.E. e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da p. u. o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'U. E.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322-bis.2.2).

**Malversazione a danno dello Stato o dell'U. E. (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui un soggetto, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

**Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si perfeziona nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

#### Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640<sup>co2 n. 1</sup>, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

#### Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

#### Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

#### RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività della MULTISERVIZI la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame è sicuramente presente.

Ciò è deducibile in funzione della natura della stessa società ("in house"), della rilevanza (di interesse pubblico) e della tipologia dell'attività svolta dall'ente, del costante contatto tra funzionari della P.A. regionali e le figure apicali e i dipendenti di MULTISERVIZI, nonché dei controlli a cui la partecipata può essere sottoposta.

SI È RITENUTO PERTANTO UTILE ADOTTARE I PRESIDI SPECIFICATI NEL RISK ASSESSMENT.

### 3.2 Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

In linea generale, occorre tener presente che la **falsificazione** può essere definita come una situazione non corrispondente al vero, ma capace di presentarsi all'apparenza come veritiera, traendo in inganno chi ci viene in contatto. Peraltro, non è suscettibile di sanzione qualsiasi falso, ma solo quello capace di ingannare una moltitudine indeterminata di soggetti.

#### Casistica dei reati

L'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001 prevede ipotesi di reato del codice penale contenuti nel titolo VII, ad oggetto i **“Delitti contro la fede pubblica”**, in cui l'interesse tutelato è la fede pubblica, garantita attraverso la difesa della regolarità della circolazione monetaria.

In particolare, il suddetto art. 25-bis prevede alcuni dei reati contenuti nei capi I e II del **titolo VII**, riguardanti, rispettivamente:

- la “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”;
- la “falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento”.

I primi tutelano oggetti ben individuati, ossia:

- monete aventi corso legale: la moneta è un bene economico utilizzato a fini di scambio, come misura di valore o mezzo di pagamento; ha corso legale la moneta che lo Stato impone come ordinario strumento di pagamento, in base al valore ad essa conferito;
- carte di pubblico credito: ricomprendono le monete aventi corso legale, le carte o cedole al portatore di emanazione governativa e tutte le altre emesse da organi a ciò deputati ed aventi corso legale;
- valori di bollo: carte bollate, francobolli ed altri valori dello stesso genere disciplinati da leggi speciali.

La previsione di tali reati, in relazione alla responsabilità degli enti, deriva sostanzialmente dal processo di unificazione monetaria europeo.

Le ipotesi di reato previste dal Mod. 231 nell'ambito di tale capo sono le seguenti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- alterazione di monete;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo di carta filigranata;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Il secondo Capo tutela i beni genericamente indicati come marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali.

I reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, rientranti in questo secondo capo, sono i seguenti:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Ogni ulteriore dettaglio inerente tali ipotesi di reato potrà essere valutato mediante l'analisi dell'ALLEGATO A e del RISK ASSESSMENT nelle relative sezioni.

#### RILEVANZA

Per quanto attiene l'attività di MULTISERVIZI, la possibilità che si verifichino le ipotesi delittuose di cui all'art. 25-bis, allo stato, è in parte presente. I reati di falso sopra indicati, infatti, potrebbero essere immaginabili nell'ambito delle condotte dei dipendenti/collaboratori di MULTISERVIZI che girano sul territorio a vario titolo senza alcun presidio specifico, utilizzando automobili aziendali ed interagendo, a causa del lavoro che svolgono, con terzi privati e/o Forze dell'Ordine.

SI È VALUTATO DI EVIDENZIARE LA PRESENZA DI RISCHI NEL RISK ASSESSMENT.

### 3.3 Reati societari e reati di market abuse

Una ulteriore tipologia di Reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Società è costituita dai reati societari disciplinati dall'art. 25-ter del Decreto (di seguito, "Reati Societari").

#### Casistica dei reati

Alla luce del numero e della complessità dei reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società, si possono distinguere diversi gruppi di reati sulla base di semplici analogie nelle modalità d'offesa:

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
2. False comunicazioni sociali in danno società, soci, creditori (art. 2622 c.c.);
3. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
4. Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
5. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
6. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.);
7. Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
8. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
9. Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
10. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
11. Indebita ripartizione dei beni sociali tra i liquidatori (art. 2633 c.c.);
12. Corruzione tra privati (art. 2635 del c. c.);
13. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
14. Aggiotaggio (art. 2637 c. c.);
15. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle A.P. di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Di seguito una breve analisi dei reati societari:

#### 1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se

- ❖ le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.
- ❖ le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Sanzione ex art. 2621<sup>co3e4</sup>c.c.:

ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la amministrativa da 10% quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.



## 2. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

### Pena :

per i fatti previsti al primo comma è da 1 a 4 anni e il delitto è procedibile d'ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del T.U. di cui al D. lgs. n.58/1998 e succ. mod., la pena nelle ipotesi di cui al terzo comma da 2 a 6 anni se il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa:

al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa:

- ❖ se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.
- ❖ se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% .

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

## 3. Falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

- a. I responsabili della revisione che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società,
- b. L' ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.



Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a 4 anni.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione; sicché i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti solo a titolo di concorso nel reato commesso dal revisore;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

#### **4. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 T.U. di cui al D. lgs. n. 58/1998.

#### **5. Indebita restituzione dei conferimenti (artt. 2626 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

#### **6. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

#### **7. Illecite operazioni su azioni o quote sociali o di società controllante (art. 2628 cc)**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad 1 anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

## **8. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si perfeziona con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

## **9. Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 T.U. di cui al D. lgs. n. 58/1998 succ. mod., ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. di cui al D. lgs. n. 385/1993, della Legge, n. 576/1982, T.U. di cui al D. lgs. n. 124/1993 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391<sup>co1</sup> è punito con la reclusione da 1 a 3 anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

### **Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)**

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

## **10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

## **11 Indebita ripartizione dei beni sociali tra liquidatori (art. 2633 c.c.)**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

## **12. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, è stato introdotto, tra i reati-presupposto previsti e puniti dal D.Lgs. 231/01, il reato di "Corruzione tra privati", di cui all'art. 2635 c.c., che sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, prevedendo una pena più lieve se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

È imputabile, insieme al corrotto anche il corruttore, ovvero chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

## **13. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

## **14. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.

## **15. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

## **RILEVANZA**

Nell'ambito dell'attività di MULTISERVIZI la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame è sicuramente presente.

Ciò è deducibile in funzione della natura della stessa società ("in house"), della rilevanza (di interesse pubblico) e della tipologia dell'attività svolta dall'ente.

**SI È RITENUTO PERTANTO UTILE ADOTTARE I PRESIDI SPECIFICATI NEL RISK ASSESSMENT.**

### 3.4 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-quater è stato introdotto dal legislatore con la Legge n. 7/03 in ossequio agli obblighi non solo scaturenti dalla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, stipulata a New York in data 8 dicembre 1999, ma anche da tutti gli altri strumenti internazionali (Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convenzioni internazionali ed europee, etc.) adottati nel periodo immediatamente successivo agli attacchi di matrice terroristica del settembre 2001 a New York.

Le relative norme sono state formulate anche nell'ambito del nostro codice penale mediante l'introduzione degli articoli dal 270-bis al 270-sexies, l'art. 280, gli articoli 280-bis, 289-bis e 302.

In buona sostanza, trattasi di condotte inerenti l'organizzazione dell'associazione terroristica e di eversione dell'ordine democratico (assistenza, arruolamento addestramento, etc.) ed esecutive del progetto delittuoso (atti di terrorismo, attentati, sequestri di persona, etc.).

#### RILEVANZA

Le ipotesi delittuose di cui all'art. 25-quater (delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico) risultano ipotizzabili a carico della società solo astrattamente ed in linea strettamente teorica, atteso che, da quanto emerso in sede di risk assessment, la società non risulta, allo stato, svolgere alcuna azione a mezzo o in occasione della quale gli stessi possano venir perpetrati.

Si aggiunga che la presenza di un interesse pubblico sottostante all'attività societaria contrasta fortemente con l'ipotesi di commissione di un delitto contrario al medesimo interesse.

Inoltre, mediante tali delitti appare di difficile compimento un vantaggio societario, così come risulta evidente una carenza di interesse in tal senso.

NEL RISK ASSESSMENT SI È QUINDI VALUTATO DI NON EVIDENZIARE LA PRESENZA DI RISCHI.

### 3.4 Reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la personalità individuale

I reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono stati introdotti dalla Legge n. 7/2006, normativa emanata in attuazione degli artt. 2, 3, 32 Cost., dei principi contenuti nella Dichiarazione e dal Programma di azioni adottati a Pechino il 15 settembre 1995, nonché nella quarta Conferenza mondiale delle N. U..

La Comunità Internazionale, infatti, si è sempre occupata delle problematiche relative alle pratiche di mutilazione e maltrattamenti perpetrate ai danni delle donne in quelle culture che non riconoscono la parità di diritti a entrambi i sessi, con particolare attenzione alla condizione delle bambine all'interno di queste società.

I principi fondamentali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata nel 1948, vietano le discriminazioni sessuali e la pratica di trattamenti inumani e degradanti. Il nostro ordinamento ha quindi recepito tramite l'introduzione dell'art. 583-bis c. p. il divieto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

I delitti contro la personalità individuale sono stati introdotti come reati presupposto ai fini della responsabilità di cui al Decreto n. 231/2003.

Le fattispecie delittuose contro la personalità individuale che implicano la responsabilità dell'ente sono di vario tipo: fattispecie in tema di schiavitù (riduzione o mantenimento in schiavitù; acquisto e alienazione di schiavi; tratta di persone), in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile.

#### RILEVANZA

L'analisi dell'attività tipica di MULTISERVIZI porta a ritenere che non possano concretizzarsi le sopra citate fattispecie di reato.

SI È VALUTATO DI NON EVIDENZIARE NEL RISK ASSESSMENT LA PRESENZA DI RISCHI.

### 3.6 Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

Tali reati vengono inseriti nell'ambito del Decreto in funzione della direttiva comunitaria 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.01.2003. In virtù dei relativi precetti, sono stati inseriti nel Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998 (T. U. della Finanza) gli articoli 184 e 185 disciplinanti i delitti di "abuso di informazioni privilegiate" e di "manipolazione del mercato".

La realizzazione delle due fattispecie delittuose, alternativamente, implica la responsabilità dell'art. 25-sexies del Decreto.

#### RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività della MULTISERVIZI la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame è in linea astratta presente solo per il reato di "aggiotaggio finanziario" (art. 185 T.U.F.).

La condotta di tale reato si può sostanziare nella diffusione, ovverosia nella propalazione ad un numero esteso di destinatari, individuati o non individuabili, della "notizia" che non deve avere necessariamente contenuto economico, ma costituire un dato oggettivo connesso alle sorti della società emittente o del relativo strumento finanziario, comprendendo anche le smentite di un fatto vero.

La partecipata de quo, mediante i suoi vertici, per quanto si tratti di un'ipotesi estremamente improbabile (sia per le dimensioni societarie e dei relativi rapporti, sia per la natura degli ordinari rapporti societari con soggetti terzi, sia anche per la difficoltà di perseguire un vantaggio dalla commissione del reato), potrebbe comunque diffondere notizie sensibili, nel senso sopra esposto, in relazione ad attività negoziali con società quotate.

In ogni caso appare arduo poter rilevare un interesse aziendale e o un vantaggio in favore di MULTISERVIZI nell'ambito di un'ipotesi del genere.

PERTANTO, SI È VALUTATO DI NON EVIDENZIARE NEL RISK ASSESSMENT LA PRESENZA DI RISCHI.

### 3.7 Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Con l'approvazione della L. 3 agosto 2007 n. 123, in vigore dal successivo 25 agosto, è operativa l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, co. 3, c.p.) commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute nel luogo di lavoro.

L'articolo 9 prevede, infatti, l'inserimento dell'articolo 25-septies che estende la responsabilità amministrativa degli enti a tali fattispecie di reato e prevede per l'ente sanzioni pecuniarie ed interdittive.

L'impatto di tale intervento normativo è stato senz'altro significativo, considerando, soprattutto, che per la prima volta è stata prevista la punibilità degli enti (tra l'altro anche con sanzioni interdittive) per delitti perseguibili a titolo colposo mentre sino ad oggi tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

#### Lesioni colpose ed omicidio colposo

**A. La lesione è considerata grave** (art. 583<sup>co1</sup>c.p.) nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

**B. La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva da (art. 583<sup>co2</sup>c.p)**

1. malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. perdita di un senso;
3. perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."

**C. Il reato di omicidio colposo**

è previsto dall'art. 589 del c.p.: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

**D. Le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro**

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale regolamentazione nel D.Lgs.n. 81/08 in attuazione dell'art.1 L.n. 123/07 (di seguito T.U.). Il D. Lgs. 81/08 individua nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito "DVR") il perno attorno a cui ruota il sistema di sicurezza dell'impresa.

Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l'attività di valutazione di "tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori" (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari) che il datore di lavoro, e gli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare(art. 28<sup>co1</sup>T.U.),.

Il processo di valutazione rischi richiesto dal T.U. deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza.

Detto documento impone l'ulteriore obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure preventive di tutela, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito "DPI").

**Il Modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all'art. 25-septies**

L'art. 5 D. Lgs. 231/01 richiede, per la configurabilità della responsabilità dell'ente, che il reato sia stato commesso nell'"interesse o a vantaggio" dell'Ente.

Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell'evento da parte del soggetto agente (e peraltro escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto della Società all'accadimento dell'evento infortunistico), si ritiene che il vantaggio per l'ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si possa conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

Ulteriormente, la causa di esclusione della responsabilità per l'ente di cui all'art. 6 D. Lgs. 231/01 deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi risulta coerente, a norma dell'art. 6 citato, considerare "incolpevole" l'ente che dimostra che il reato è stato posto in essere aggirando fraudolentemente il sistema di controlli posto in essere al fine di prevenire detta tipologia di reati.

Diversamente, in un reato colposo dove la volontarietà è limitata alla condotta e non anche all'evento, non si potrà dimostrare che l'agente ha perseguito l'evento aggirando fraudolentemente i presidi posti dalla Società.

**RILEVANZA**

Nell'ambito dell'attività di MULTISERVIZI la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame è in linea astratta presente, seppur in misura sensibilmente ridotta.

L'attività non produttiva/industriale in senso proprio, ma di fornitura di servizi, nonché l'attenzione prestata dall'ente alle problematiche sulla sicurezza dei lavoratori, consentono di valutare del tutto marginale il rischio di commissione di tali reati.

I rischi sono comunque stati evidenziati nel **Capitolo 4**.

### 3.8 Reati così detti transnazionali di cui alla Convenzione e ai Protocolli giuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato

Per quel che riguarda i reati transnazionali, la L. n. 146 del 16.3.06, che ha ratificato ed eseguito la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'assemblea generale il 15.11.00 e il 31.05.01, ha previsto un ulteriore ampliamento del catalogo delle fattispecie che possono determinare la responsabilità amministrativa da reato.

In particolare, introduce le fattispecie interessate nell'ordinamento italiano e prevede, come condizione di realizzazione di tali reati, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato.

Si evince, infatti, dal dettato normativo dell'art. 3 citata Legge che è da considerarsi "transnazionale" il reato di:

- associazione di tipo mafioso;
- associazione per delinquere, anche finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale;
- traffico di migranti;

purché risponda alle seguenti condizioni:

- punito con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo a 4 anni;
- in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- che sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

#### RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di MULTISERVIZI la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame, seppur astrattamente possibile, appare remota. In effetti la presenza di un socio unico e la tipologia dell'attività che MULTISERVIZI svolge, connotata dalla rilevanza pubblica e anche la limitatissima presenza di rapporti esteri, sono circostanze che riducono grandemente la possibilità di consumazione di tali reati.

Si è comunque valutato che il rischio "231" inerente i reati transnazionali potrebbe eventualmente considerarsi rispetto a una fattispecie di reato già giudicata sensibile nell'ambito nazionale e cioè all'ipotesi di reato di cui all'art. 377-bis C.P. che prevede l' "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria". Ad ogni buon conto, posto che la configurazione del reato transnazionale prevede tra i suoi elementi essenziali il coinvolgimento di un "gruppo criminale organizzato", si può considerare tale rischio limitato a tal punto da poterne valutare l'esclusione.

SI È DECISO DI NON EVIDENZIARE NEL RISK ASSESSMENT LA PRESENZA DI RISCHI DI TALE NATURA.



### 3.9 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'art. 25-octies del Decreto è stato inserito nel corpus "231" ad opera dell'art. 63, Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231. La responsabilità amministrativa degli enti, può quindi essere invocata anche con riferimento ai delitti di "ricettazione" (art. 648 C.P.), "riciclaggio" (art. 648-bis C.P.) e "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (art. 648-ter C.P.) commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il Decreto n. 231 del 2007 ha visto la luce in attuazione della c.d. III direttiva anticiclaggio (direttiva n. 2005/60/CE), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La norma introdotta ha completato il quadro normativo del Decreto che, già in funzione dell'introduzione dei reati transnazionali, aveva previsto la responsabilità degli enti per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter C.P..

#### RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di MULTISERVIZI la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame è in linea generale presente, seppur in misura sensibilmente ridotta.

In effetti, i flussi economici e patrimoniali aziendali risultano integralmente tracciati e giustificati, ciò anche in funzione delle metodiche adottate da MULTISERVIZI in relazione alle sue certificazioni.

Non vi è utilizzo del contante se non in misura inferiore anche al nuovo limite di trasferimento del contante per i pagamenti di € 1.000,00.

PER TALI MOTIVI, SONO STATI EVIDENZIATI NEL RISK ASSESSMENT GLI EVENTUALI RISCHI E I RELATIVI PRESIDI RIFERITI ALLE FATTISPECIE DI CUI AGLI ARTT. 648, 648-BIS E 648-TER C.P..

### 3.10 Reati informatici e trattamento illecito di dati

La Legge n. 48/08, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha apportato significative modifiche al Codice Penale e al D. Lgs. n. 231/01.

Tra le principali modifiche si segnalano:

- l'eliminazione della diversità nella definizione di "documento informatico" tra il diritto civile e il diritto penale;
- l'introduzione del delitto di false dichiarazioni al Certificatore (art. 495-bis c.p.); la modifica dell'art. 615 - quinquies (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- la rivisitazione del danneggiamento di dati, programmi, e dei sistemi informatici, anche di pubblica utilità, con l'introduzione della punibilità a querela del danneggiamento di dati "privati";
- l'introduzione di una nuova fattispecie di frode informatica, commessa dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- l'estensione ai reati "informatici" della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D. Lgs. n. 231/01.



## Casistica dei reati:

1. Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c. p.);
2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-ter c. p.);
4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c. p.);
5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-ter c.p.);
6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
7. Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cp);
8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato e/o Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-ter c.p.);
10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p. ).

Di seguito una breve analisi dei reati informatici:

### 1) Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano le ipotesi di falso materiale e ideologico, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (D. Lgs. 82/2005 e succ. modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di fraudolento inserimento di dati falsi nelle banche dati pubbliche, oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

### 2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale reato si perfeziona quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe essere commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati di un partner commerciale (es. appaltatore o subappaltatore) o un consulente.

Ancora, il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si considera integrato nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

### **3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si perfeziona tanto nel caso in cui il soggetto che sia legittimamente in possesso dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi, quanto nel caso in cui un soggetto faccia illecitamente uso di questi dispositivi.

L'art. 615 - quater, inoltre, punisce chi rilascia delle istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di una società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società, oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannatorio il codice di accesso.

### **4) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

Tale ipotesi di reato si concretizza qualora taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero allo scopo di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del detto sistema, procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Questo delitto si configura, ad esempio, nel caso in cui un soggetto inserisca un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico, nel sistema stesso o qualora produca o utilizzi delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui il soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o ancora al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento dei sistemi o dei dati. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente di una società introduca un virus nel sistema informatico di un concorrente o di un fornitore, in modo da danneggiarlo od interromperne il funzionamento.

### **5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quater c.p.)**

Tale fattispecie di reato è integrata qualora taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché nel caso in cui qualcuno riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La frode consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, o comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si perfeziona, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

**6) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.)**

Questo reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La semplice installazione di apparecchiature idonee alla intercettazione, pertanto, viene punita poiché rende probabile la commissione del reato di intercettazione.

La fattispecie di reato in questione si considera integrata, con vantaggio dell'ente, nel caso in cui, ad es. un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato, si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

**7) Danneggiamento d'informazioni, dati, programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

Tale fattispecie di reato si perfeziona quando taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La sanzione è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Costituisce danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ai sensi dell'art. 635-bis c.p., ad es., la condotta di chi proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare di questi dati. Il fatto del danneggiamento potrebbe essere commesso in vantaggio dell'ente laddove, ad es., l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento da parte del fornitore.

**8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato e/o Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando taluno commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. Il reato è aggravato se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue da quello contemplato dall'articolo 635 – bis c.p. poiché in questo caso il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si perfezioni è sufficiente che l'autore tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione dei dati.

**9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

Questo reato si perfeziona quando taluno, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 – bis c.p..

Costituisce ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, ad esempio, il danneggiamento o cancellazione di dati o programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

#### 10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.)

Questa fattispecie criminosa si configura quando il fatto descritto dall'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La sanzione è significativamente aggravata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile, nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (noto come attentato al sistema), diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635 – ter c.p.), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento della pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema.

Ne consegue che il danneggiamento di un sistema informatico di proprietà di un ente pubblico, non utilizzato per il perseguimento di una pubblica utilità, non sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 635 – quinquies c.p., ma, piuttosto, ai sensi dell'art. 634 – quater c.p., considerandosi il sistema informatico di proprietà pubblica alla stregua di qualsiasi altro sistema informatico.

Costituisce fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, ad esempio, la condotta del dipendente addetto al sistema informatico di un cliente (sistema che deve perseguire uno scopo di pubblica utilità) che, in sede di esecuzione di un contratto di appalto con la P. A. o con persone incaricate di pubblico servizio, danneggi una parte del sistema medesimo al fine di occultare un inadempimento contrattuale della società dalla quale dipende.

#### RILEVANZA

Per la natura dei servizi offerti dalla società, MULTISERVIZI risulta potenzialmente esposta al rischio di commissione dei reati informatici; la consumazione di tali reati è legata ad una potenziale non corretta configurazione e gestione della propria infrastruttura di Information Technology e ai rapporti con soggetti terzi nell'ambito della gestione dei dati e della manutenzione dei prodotti. Pertanto, le attività di MULTISERVIZI esposte a reato possono considerarsi le seguenti:

- la gestione diretta dell'infrastruttura informatica dedicata alle attività interne dell'azienda;
- la possibilità di accedere a dati sensibili, quali ad esempio quelli di natura sanitaria;
- la possibilità di detenere e diffondere codici di accesso a sistemi informatici;
- l'attività di produzione e sviluppo di programmi informatici.

NEL RISK ASSESMENT SI È QUINDI EVIDENZIATA LA PRESENZA DEI RILEVATI RISCHI E L'ADOZIONE DEGLI OPPORTUNI PRESID.

### 3.11 Delitti di criminalità organizzata

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha previsto l'aggiunta dell'art. 24-ter nell'ambito del corpus del Decreto Legislativo n. 231 - 8 giugno 2001.

Il citato provvedimento normativo ha introdotto nell'alveo dei reati che prevedono la responsabilità amministrativa degli enti anche i reati associativi previsti dall'art. 10 L. n. 146/2006 di ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata.

Fino a tale provvedimento i reati comportanti la responsabilità amministrativa dell'ente potevano essere considerati un numero chiuso; l'art. 24 ter sanziona vari reati:

1. Associazione a delinquere (art. 416 cp.).
2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp.).
3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cp.).
4. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cp.).
5. I delitti in materia di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n.309/1990).
6. I delitti in materia di armi (come indicati all'art. 407 II c., lett. a - n. cpp.).
7. I delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis cp., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Quest'ultima norma è quella che ha visto nel sistema "231" una modifica di rotta al fine della determinazione dei reati presupposto; infatti, tale norma implica una clausola "aperta" che lascia spazio all'ingresso di tutti quei reati commessi in ambito associativo mafioso e di sostegno alle associazioni mafiose.

#### RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di MULTISERVIZI la possibilità che si verifichi un sodalizio criminale di natura associativa è presente, seppur in misura ridotta.

I RISCHI RILEVATI E I RELATIVI PRESIDI SONO STATI EVIDENZIATI NEL RISK ASSESSMENT.

### 3.12 Reati contro l'industria e il commercio

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha ampliato notevolmente il novero dei c.d. "reati presupposto" alla responsabilità amministrativa degli Enti, di cui al D. Legisl n. 231/01, attraverso l'introduzione dell'art. 25-bis.1.

L'elencazione di cui all'articolo de quo, che comprende la gamma dei reati previsti dagli artt. 513 e ss. del codice penale, risponde al bisogno di tutela, avvertito dal Legislatore, dell'ordine economico e del normale e corretto svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti.

Nel dettaglio, la responsabilità degli enti è stata estesa anche alle seguenti ipotesi di reato:

1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
2. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
3. Vendita delle sostanze alimentari non genuine come genuine(art 516 c.p.).
4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
6. industriale (art. 517-ter c.p.).
7. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
8. prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
9. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
10. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

## RILEVANZA

MULTISERVIZI, quale società in house, non è in concorrenza con altre imprese.

MULTISERVIZI non svolge alcuna attività di produzione di beni materiali o di natura industriale e, anche alla luce della sua utenza, esclusivamente identificata nella Regione Campania, non ha interessi all'utilizzo di privative e/o titoli di proprietà industriale, nonché marchi e/o segni distintivi di soggetti terzi.

In merito alla possibile rilevanza di condotte implicanti profili di responsabilità inerenti la proprietà intellettuale e il diritto d'autore, tale valutazione viene svolta nell'ambito dell'analisi dei delitti in materia di diritto d'autore.

PER QUANTO INNANZI NEL RISK ASSESMENT NON SI È EVIDENZIATA LA PRESENZA DI RISCHI PER LA COMMISSIONE DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

### 3.13 Reati in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha introdotto nell'alveo dei cosiddetti "reati presupposto" del corpus legislativo del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 la categoria dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Tale ampliamento risponde in primis ad una più ampia prospettiva di armonizzazione, dettata dalla Commissione Europea, risalente alla Direttiva del 24 giugno 2006, nella quale si afferma la necessità di realizzare, a livello europeo, una sostanziale armonizzazione delle sanzioni penali irrogabili alle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso o sono responsabili di violazioni intenzionali di un diritto di proprietà intellettuale commesse su scala commerciale. Ponendosi in una prospettiva prettamente nazionale, l'introduzione di tali ipotesi di reato formalizza l'intellectual property quale fattore di rischio dell'impresa, conferendo la dovuta elevazione a tutti quei contenuti immateriali, strumentali per l'attività d'impresa.

Le ipotesi di reato di cui all'articolo 25-novies del Decreto sono quelle previste dagli articoli 171 I comma, lettera a-bis e III comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge n. 633, del 22 aprile 1941, recante disposizioni in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (LDA).

La normativa in materia di diritto d'autore, funzionale alla tutela delle creazioni intellettuali in vari settori, quali quello della musica, della letteratura, del teatro e, più in generale, di tutti i settori artistici, è stata scelta dal Legislatore anche ai fini della tutela dei programmi per elaboratore, anch'essi creazione intellettuale dell'autore. Tale scelta ha implicato vari e intensi confronti in dottrina e in giurisprudenza, poiché spesso valutata criticamente per la sua lieve efficacia di tutela.

In buona sostanza, il dibattito ha riguardato la possibilità di una scelta più radicale legata a un'opzione brevettuale; ad oggi, risulta comunque in vigore la tutela del diritto d'autore e, tra l'altro, i programmi per elaboratori, il c.d. software, possono ottenere una protezione relativa alla paternità e alla data di creazione del prodotto mediante un'apposita registrazione presso gli uffici della S.I.A.E..

Le condotte, con riferimento alle quali si configura la responsabilità dell'ente, riguardano, in generale, l'abusiva riproduzione, pubblicazione, traduzione, trasformazione, modificazione, vendita e distribuzione delle opere intellettuali.

Un'ulteriore ipotesi sensibile è quella attinente la protezione dei contenuti delle Banche Dati.

## RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di MULTISERVIZI la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame appare remota.

La tipologia dell'attività di MULTISERVIZI, allo stato, non pare collegarsi in alcun modo con attività sensibile in materia di reati di violazione del diritto d'autore.

NEL RISK ASSESMENT NON SI È QUINDI EVIDENZIATA LA PRESENZA DI RISCHI PER LA COMMISSIONE DI REATI AMBIENTALI.



### **3.14 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità Giudiziaria, come previsto ex art. 377-bis c. p.**

Il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” è stato introdotto nel novero degli illeciti penali per i quali vi è responsabilità amministrativa dell'ente nell'agosto del 2009 (con Legge n. 116/09) in funzione della ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione N. U. contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato italiano il 09 dicembre 2003.

Per errore di procedura normativa il reato era stato introdotto con il riferimento dell'art. 25-novies, medesimo riferimento dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (anch'essi precedentemente previsti enunciati dall'art. 25-novies del Decreto Legislativo n. 231/01).

Il D.L. n. 231/01 conteneva quindi due art. 25-novies con una diversa rubrica e un differente contenuto.

Mediante il D.Legisl. n. 121/2011 il Legislatore è intervenuto, correggendo l'erronea numerazione.

Oggi il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” risulta regolarmente rubricato all'art. 25-decies del Decreto Legislativo n. 231/01.

La fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis concerne i delitti contro l'attività giudiziaria. La norma tutela il corretto svolgimento dell'attività processuale contro le interferenze indebite e, specificamente, la spontaneità del comportamento processuale. Il reato si realizza mediante l'induzione con violenza (fisica e psichica) o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

Il destinatario della condotta del reo è il soggetto chiamato, in un procedimento penale, a rendere dichiarazioni utilizzabili davanti all'autorità giudiziaria, con facoltà di non rispondere.

#### RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di MULTISERVIZI la possibilità che si verifichi tale reato è presente.

I RISCHI RILEVATI E I RELATIVI PRESIDI SONO STATI EVIDENZIATI NEL RISK ASSESSMENT.

### **3.15 Reati ambientali**

Dal 16 agosto 2011, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 121 del 07.07.2011, i reati ambientali sono parte di quegli illeciti per cui anche l'Ordinamento italiano ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente. L'inserimento dei reati ambientali nel novero degli illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/2001, da tempo annunciato a seguito del recepimento delle Direttive Europee CE 2008/99/ e 2009/123/ (in materia di inquinamento provocato dalle navi) prevede nuove misure di tutela penale e un ampliamento delle pene in termini di quote o sanzioni interdittive per molti reati e violazioni già previsti dall'Ordinamento Penale.

Peculiare è il fatto che la responsabilità dell'ente sia stata prevista anche nell'ambito dei reati contravvenzionali.

Di seguito vengono indicati esattamente i reati ambientali di cui al decreto:

- norme poste a tutela delle specie animali e vegetali protette e di habitat all'interno dei siti protetti (art.727-bis c.p.);
- norme in materia di scarichi di acque reflue e gestione dei rifiuti previste dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/06);

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo, D.Lgs. n. 152/06);
- omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260<sup>co1-2</sup> D.Lgs. n.152/06);
- falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis<sup>co 6-7</sup> secondo e terzo periodo e 8 D.Lgs. n. 152/06);
- superamento dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (Art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/06);
- norme a tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 L. n. 549/93);
- norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/92);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a),c),d),e),ed l) del Regol. CE n.338/97 e ss. mm. ii.(art. 3-bis, L. n. 150/92);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per salute e incolumità pubblica (art. 6, L. n. 150/92);
- norme finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. n. 202/07).

La Legge 22 Maggio 2015, n. 68, ha modificato l'art 25-undecies del D.Lgs. 231/01, aggiungendo tra i reati presupposto il delitto di inquinamento ambientale (art. 425-bis c.p.), il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), i delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.), i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

## RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di MULTISERVIZI la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame appare remota. L'attività di smaltimento dei rifiuti risulta appaltata a una società esterna specializzata. Le aree di proprietà si limitano alla sede di Napoli, sita in Torre Saverio, Centro Direzionale, Isola F9.

La tipologia dell'attività di MULTISERVIZI, allo stato, non pare collegarsi in alcun modo con attività sensibile in materia di reati ambientali.

NEL RISK ASSESMENT NON SI È QUINDI EVIDENZIATA LA PRESENZA DI RISCHI PER LA COMMISSIONE DI REATI AMBIENTALI.



### 3.16 Reati in materia di immigrazione

E' entrato in vigore il 09.08.2012 il Decreto Legislativo 16.07.2012, n. 109 recante norme in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 109/2012 recita:

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo "25-undecies" è inserito il seguente: "25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, co12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

In particolare, le fattispecie a cui si riferisce la norma sono, per quanto attiene la responsabilità degli enti, quelle previste dall'ipotesi di reato aggravato di cui al comma 12-bis dell'art 22 e risultano limitate a tre condotte tipiche:

- se i lavoratori occupati sono in un numero superiore a 3;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.c.

#### RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di MULTISERVIZI la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame, risulta presente in misura ridotta, sia per le fattispecie in esame, sia per la presenza di procedure aziendali di assunzione (predisposte nel rispetto della normativa giuslavorista vigente).

La possibilità di riscontrare la commissione dei reati in materia di immigrazione in Arpac Multiservizi è remota.

PERTANTO SI È RITENUTO DI NON EVIDENZIARE LA FATTISPECIE NEL RISK ASSESSMENT DELLA SOCIETÀ.

### 3. 17 Reati di Razzismo e Xenofobia

Nel corso degli ultimi anni il novero dei reati presupposto 231 si è ampliato esponenzialmente, dall'introduzione del reato di corruzione tra privati nell'art. 25 ter D.lgs. 231/01 (riformato dal D.lgs. 38/2017), alla recente introduzione ad opera della L. 161/2017 dei reati di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato nell'art. 25 duodecies D.lgs. 231/01, passando attraverso novità anche evidentemente più corpose quali la Riforma dei Reati ambientali (L. 68/2015) che ha interessato il C. P., il T. U. Ambientale e l'art. 25 undecies D.lgs. 231/01.

Il nuovo provvedimento ampliando il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01 e inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia», prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, L n. 654/75, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9<sup>co2</sup>, per una durata non inferiore a 1 anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16<sup>co3</sup>.

I delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

#### RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di MULTISERVIZI la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame, risulta presente in misura ridotta, sia per le fattispecie in esame, sia per la presenza di procedure aziendali di assunzione (predisposte nel rispetto della normativa giuslavorista vigente).

La possibilità di riscontrare la commissione dei reati in materia di immigrazione in Arpac Multiservizi è remota.

PERTANTO SI È RITENUTO DI NON EVIDENZIARE LA FATTISPECIE NEL RISK ASSESSMENT DELLA SOCIETÀ.

## 4 TUTELA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

### PREMESSA

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 septies, riformulato in seguito dall' art. 300 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (in seguito, anche D.Lgs.81/08) che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione di norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso MULTISERVIZI finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori. MULTISERVIZI infatti, al fine di tutelare l'integrità fisica e psichica dei propri lavoratori, è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.

La Società, in tale ottica, si impegna a:

- rispettare la legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare la procedura per la gestione della sicurezza negli appalti;
- coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale;
- far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro; nonché garantire il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori anche attraverso i loro responsabili ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- definire e diffondere all'interno dell'azienda gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;
- monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema;
- migliorare continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione e riesaminare periodicamente il sistema di gestione attuato.

### 4.1 Fattispecie Di Reati

I reati richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 sono:

#### ➤ **Omicidio colposo – art. 589 c.p.**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

#### ➤ **Lesioni personali colpose - art. 590 c.p.**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; la pena per lesioni gravissime è la reclusione da 1 a 3 anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

## 4.2 Circostanze Aggravanti - Art. 583 C.P.

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a 12 anni, se dal fatto deriva:

- a. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b. la perdita di un senso;
- c. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

## 4.3 La Compatibilità Tra Colpa E L'interesse O Vantaggio Dell'ente

L'introduzione dell'art. 25 septies nel Decreto suscitò diverse perplessità in merito alla compatibilità tra la commissione di un omicidio o di lesioni personali colpose e il vantaggio o un interesse per l'Ente.

Giova rilevare che la Cassazione con la sentenza del caso ThyssenKrupp (**Cass.Penale, Sez.Unite, 18 settembre 2014 [ud. 24 aprile 2014] n. 38343**) “pronunciandosi su questioni di speciale importanza nella vicenda relativa al disastro nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp, hanno tracciato i criteri di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente e, inoltre, hanno affermato rilevanti principi in materia di diritto penale del lavoro e di responsabilità amministrativa dell'ente”.

In particolare, il Collegio in merito al criterio di imputazione oggettiva dell'ente [...] ha rimarcato che i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio.[...] Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente.[...]

Si è visto che, per ciò che riguarda i reati colposi di evento, l'imputazione oggettiva dell'illecito all'ente si fonda sull'interesse o vantaggio riferito alla condotta e non all'evento. Orbene, con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto. Qui si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale dell'idea normativa di profitto.

Dunque non erra per nulla la Corte di merito quando individua il profitto, come minimo, nel risparmio di spesa inerente all'impianto di spegnimento; oltre che nella prosecuzione dell'attività funzionale alla strategia aziendale ma non conforme ai canoni di sicurezza. In altre parole, dunque l'interesse o vantaggio devono riferirsi non all'evento, bensì alla condotta inosservante delle norme cautelari. In tale contesto, l'interesse o vantaggio dell'Ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio dei costi per la sicurezza sacrificando l'adozione di presidi antifortunistici.

In merito alla natura della responsabilità dell'Ente gli ermellini [...] ribadiscono, circa l'inesistenza di alcun vulnus costituzionale. E' senz'altro da escludere che sia violato il principio della responsabilità per fatto proprio. Il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell'ente, in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come "proprio" anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda: la persona fisica che opera nell'ambito delle sue competenze societarie, nell'interesse dell'ente, agisce come organo e non come soggetto da questo distinto; né la degenerazione di tale attività funzionale in illecito penale è di ostacolo all'immedesimazione (in tal senso, particolarmente, Sez. 6, Scarafia, cit.).[...]

Occorre allora ricostruire quella che solitamente viene denominata colpa d'organizzazione, considerandone il connotato squisitamente normativo.

Si deve considerare che il legislatore, orientato dalla consapevolezza delle connotazioni criminologiche degli illeciti ispirati da organizzazioni complesse, ha inteso imporre a tali organismi l'obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale. Tali accorgimenti vanno consacrati in un documento, un modello che individua i rischi e delinea la misure atte a contrastarli. Non aver ottemperato a tale obbligo fonda il rimprovero, la colpa d'organizzazione.

Al riguardo, peraltro, non si configura un'inversione dell'onere della prova.

Come la C.Cass. ha già avuto modo di porre in luce (Sez. 6, Scarafia cit.), la responsabilità dell'ente si fonda sulla indicata colpa di organizzazione. Il riscontro di tale deficit organizzativo consente la piana ed agevole imputazione all'ente dell'illecito penale. Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende "per rimbalzo" dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente. La condivisa pronuncia considera altresì che militano a favore dell'ente, con effetti liberatori, le previsioni probatorie di segno contrario di cui all'art. 6 D.Lgs.n.231/01, afferenti alla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nessuna inversione dell'onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al D.Lgs. n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell'ente, che ha ampia facoltà di offrire prova liberatoria.

#### 4.4 Il D.Lgs. 81/08 - Il Modello di Organizzazione e Gestione

Con riferimento ai delitti dai quali possa scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce - all'art. 30 - che il Modello idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici individuati dalla norma relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;

- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato d.lgs. n. 81/08, deve:

- ❖ prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- ❖ prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

#### **4.5 Struttura Organizzativa di Arpac Multiservizi srl**

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida, MULTISERVIZI si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e quindi gestire, i rischi lavorativi per dipendenti e collaboratori.

Nell'ambito di tale struttura operano i seguenti soggetti:

##### **il Datore di Lavoro**

Si intenda per Datore di lavoro l'Amministratore Unico, ovvero colui che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del TU è soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero come responsabile dell'organizzazione nel cui ambito dipendenti e collaboratori prestano la propria attività, ovvero come responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

##### **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.**

##### **Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi**

Nell'ambito della struttura organizzativa di MULTISERVIZI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP).

In seno al SPP, le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono eventualmente delegate dall'A.U. p.t., a persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Inoltre qualora sia opportuno si potrà provvedere alla nomina degli Addetti al SPP (ASPP).

##### **il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).**

Questi è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente. In seno a MULTISERVIZI è stato designato un RLS.

### **il Medico Competente**

Cioè colui che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In seno a MULTISERVIZI, il Datore di lavoro ha provveduto alla nomina di un Medico competente.

### **la Squadra di Emergenza**

Personale della Società appositamente formato a tal fine. In particolare, in seno a MULTISERVIZI il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina degli Addetti al Primo Soccorso (APS) e agli Addetti alla Prevenzione Incendi (API). L'ASP è il soggetto a cui sono assegnati i compiti di primo soccorso e assistenza medica di emergenza. L'API, invece, è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze.

### **I Lavoratori**

Tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa in MULTISERVIZI.

### **I Terzi Destinatari.**

In aggiunta ai soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa di MULTISERVIZI, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

## **4.6 Le Aree a Rischio di Arpac Multiservizi S.R.L.**

Sulla scorta delle Linee Guida della normativa vigente l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello deve essere preceduta dallo svolgimento di un'attività di risk mapping diretta ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto. Le Linee Guida, in riferimento ai reati 25 septies del Decreto, evidenziano che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Alla luce di ciò, l'analisi delle eventuali modalità attuative del reato coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda in ossequio alla vigente legislazione prevenzionistica.

MULTISERVIZI in attuazione dell'art. 28<sup>co2</sup> e dell'art. 17, lett. a del D.Lgs. 81/08 ha predisposto il proprio Documento di Valutazione dei rischi (in seguito, DVR) al quale si rinvia in merito ai fattori di rischio presenti in Società.

Tale DVR in conformità alla normativa contiene:

- ❖ una relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- ❖ l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- ❖ il programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- ❖ l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- ❖ l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- ❖ l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.



## 4.7 I Principi a Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro

In merito alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

- è d'obbligo procedere ad una accurata valutazione di tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori nello svolgimento delle mansioni attribuite;
- la valutazione dei rischi deve essere aggiornata qualora vi siano dei mutamenti organizzativi o produttivi che incidono sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- è necessario che le misure di prevenzione e protezione siano idonee a presidiare i rischi individuati nel DVR;
- le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate qualora vi siano dei mutamenti organizzativi o produttivi che incidono sulla sicurezza e salute dei lavoratori; e nel caso in cui vi sia un miglioramento tecnico nella prevenzione e protezione;
- i Dispositivi di Protezione Individuali (per brevità DIP) devono essere sottoposti periodicamente a manutenzione e immediatamente sostituiti qualora non siano più idonei a garantire la protezione del lavoratore;
- il DVR deve essere redatto secondo le disposizioni normative vigenti;
- il DVR antecedentemente all'approvazione deve essere inviato al RLS per la prevista consultazione;
- il DVR deve essere custodito presso la sede di MULTISERVIZI, e deve essere messo a disposizione dei lavoratori interessati;
- tutta l'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione deve essere documentata e al fine di garantirne la tracciabilità deve essere archiviata.

In merito agli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, MULTISERVIZI garantisce la sicurezza degli stessi mediante l'adozione di procedure.

In particolare:

- devono essere effettuate periodicamente la manutenzione e il controllo degli impianti, degli ambienti, delle vie di circolazione e delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio, delle misure di pronto soccorso, dell'utilizzo dei DIP.
- occorre inoltre garantire l'igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative;
- deve essere garantita la sicurezza dei Lavoratori con riferimento all'esposizione ai rischi specifici, es rischio da videoterminale.

Tutta l'attività deve essere documentata e archiviata.

In merito alle attività di natura organizzativa, quali ad esempio emergenze, primo soccorso, deleghe ecc. occorre che:

- siano individuati i piani di intervento in caso di emergenza e pericolo per i lavoratori.
- sia predisposto un piano di evacuazione al fine di verificare le procedure adottate nel piano d'emergenza per l'evacuazione di tutte le persone presenti;
- siano predisposti dei presidi antincendio al fine di prevenire o fronteggiare un incendio;
- tutto il kit di pronto soccorso deve essere accuratamente reintegrato al fine di fronteggiare in qualsiasi momento situazioni di emergenza;
- siano individuati formalmente i soggetti delegati o comunque coloro a cui sono attribuite responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- nell'individuazione di tali soggetti, sia interni che esterni, sia comprovata l'idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresa la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, degli ambienti e dei DIP.



Tutta la documentazione deve essere archiviata .

In merito alle attività di sorveglianza sanitaria, occorre che:

- sia predisposto un programma di accertamenti periodici dei lavoratori per verificare lo stato di salute e l' idoneità degli stessi alla mansione affidata;
- sia istituito un canale di reporting verso i lavoratori al fine di comunicare loro le programmate visite individuali;
- siano previste misure nel caso in cui il lavoratore non si sottoponesse alle visite;
- sia prevista una consultazione con il RSPP.

Tutta la documentazione deve essere documentata, tracciata e archiviata.

In merito alle attività di informazione e formazione dei lavoratori occorre che:

- siano programmati con cadenza annuale corsi di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- sia verificata la partecipazione con il sistema della rilevazione delle presenze e l' apprendimento di tali corsi di formazione con un test finale;
- ai lavoratori devono essere comunicati i nominativi dei responsabili o di chi abbia incarichi specifici in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- deve essere previsto un canale di reporting tra i responsabili o chi abbia incarichi specifici nella materia in oggetto e i lavoratori o i loro rappresentanti.

Tutta l'attività deve essere tracciata e archiviata.

In merito alle attività di vigilanza occorre che sia valutato l' adeguatezza del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza.

Qualora in seguito alle osservazioni e alle segnalazioni poste dai RLS si ritenessero non opportuni i correttivi da essi sollevati deve essere fornita formale motivazione.

Tutta la documentazione deve essere tracciata e archiviata.

#### **4.8 Sistema Sanzionatorio**

La violazione di tali protocolli sarà sanzionata secondo quanto disposto nel Capitolo 6 della Parte Generale.

#### **4.9 Flussi Informativi all'OdV**

Deve essere inviata all'OdV. copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TU, nonché dei dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nelle sedi di MULTISERVIZI.